CAMERA DEI DEPUTATI N. 1929

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato BERNARDI

Presentata il 22 ottobre 1969

Norme per le pensioni privilegiate ordinarie indirette ai genitori e ai collaterali dei militari deceduti in servizio e per causa di servizio

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Nella passata legislatura il Ministro della difesa dell'epoca, di concerto con il collega del tesoro, presentò al Senato un disegno di legge (n. 204) tendente ad estendere a tutti indistintamente i genitori e collaterali dei militari caduti in servizio o per causa di servizio le norme per le pensioni privilegiate ordinarie indirette, finora soggette a limitazioni che obiettivamente creano situazioni ingiuste.

La fine della legislatura fece decadere il suddetto disegno di legge, e la situazione in questo campo è rimasta immutata, donde la necessità di riproporre il problema all'attenzione degli attuali legislatori.

Per illustrare la proposta di legge, preferisco riportare integralmente il testo usato dai Ministri proponenti, perché maggiore appaia l'autorevolezza della proposta stessa.

« In materia di pensione privilegiata ordinaria indiretta ai genitori e ai collaterali dei militari deceduti in servizio e per causa di servizio sono tuttora in vigore le disposizioni dell'articolo 123 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvate con regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, modificato dalle leggi 19 aprile 1960, n. 135, e 22 gennaio 1934, n. 121.

Secondo dette norme, quali sono state autenticamente interpretate dall'articolo 4 del decreto legislativo 31 luglio 1947, n. 810, i genitori e i collaterali di un militare deceduto in servizio e per causa di servizio possono acquistare diritto a pensione solo se il figlio o fratello ne fosse stato l'unico o almeno il principale sostegno. Inoltre, per il genitore, salvo il caso di inabilità a proficuo lavoro, occorre che alla data di morte del militare sia stata compiuta l'età di 60 anni; per il collaterale, occorre che, sempre a detta data, sussista la condizione della minore età o dell'inabilità a proficuo lavoro.

In applicazione delle sopra accennate norme, sono rimasti esclusi dal diritto a pensione numerosi genitori e collaterali di militari deceduti in servizio e per causa di servizio in condizioni che hanno particolarmente commosso l'opinione pubblica (eccidio di Kindù, azioni di repressione di banditismo, attentati terroristici).

Nella maggior parte dei casi si è trattato di famiglie di modestissime condizioni economiche per le quali la pensione, oltre che un significato morale, acquista un'importanza determinante ai fini del sostentamento.

Si è, quindi ravvisato di aggiornare le ripetute disposizioni secondo criteri più aderenti ai nuovi indirizzi della legislazione pensionistica.

A tal fine è stato predisposto l'unito disegno di legge con il quale si stabilisce che ai genitori dei militari deceduti in servizio e per causa di servizio spetta pensione privilegiata indiretta prescindendo dalle condizioni di età, idoneità a proficuo lavoro o economiche. Per i collaterali si prescinde dalla circostanza che il militare all'atto del decesso ne fosse l'unico o almeno il principale sostegno ».

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

È riconosciuto il diritto a pensione privilegiata ordinaria indiretta ai genitori dei militari deceduti in servizio e per causa di servizio, prescindendo dalle condizioni di età, idoneità a proficuo lavoro o economiche poste nei loro confronti dall'articolo 123 del testo unico approvato con regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, quale risulta modificato dall'articolo unico della legge 19 aprile 1906, n. 135, e dell'articolo 2 della legge 22 gennaio 1934, n. 121.

È altresì dovuta pensione privilegiata ordinaria indiretta ai collaterali dei militari deceduti nei casi di cui al comma precedente, prescindendo dalla circostanza che il militare, all'atto del decesso, ne fosse l'unico o almeno il principale sostegno economico.

Restano ferme le altre condizioni stabilite dall'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 luglio 1947, n. 810.

ART. 2.

Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano, a domanda, anche per i decessi verificatisi prima dell'entrata in vigore della presente legge.

ART. 3.

Al presunto onere annuo di lire 135 milioni derivante dall'applicazione della presente legge sarà fatto fronte mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 110 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1969.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, la conseguente variazione di bilancio.